

***A TUTTI I CLIENTI  
LORO SEDI***

Milano, 22 novembre 2000

**Circolare n. 5/2000**

**TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI**

**ADEMPIMENTI NECESSARI AL FINE DI BENEFICIARE DELLA PROROGA AL 31  
DICEMBRE 2000 NELL'ADOZIONE DELLE MISURE MINIME DI SICUREZZA  
PREVISTE DALLA LEGGE SULLA PRIVACY**

---

**1. – Premessa**

Le misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali sono disciplinate dai seguenti provvedimenti:

- l. 31 dicembre 1996, n. 675;
- d.p.r. 28 luglio 1999, n. 318, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 1999, n. 216 (allegato n. 1).

In particolare, l'art. 15 della citata l. n. 675/1996 dispone che:

1. *“I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione...al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta..”*

2. *“Le misure minime di sicurezza...sono individuate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica”.*

Con circolare n. 3/2000 lo scrivente Studio ha dato conto dell’emanazione del d.p.r. 28 luglio 1999, n. 318 in attuazione del suddetto art. 15, comma 2, contenente le misure minime di sicurezza che tutti i titolari di un trattamento di dati personali sono tenuti ad adottare.

Si segnalava come la mancata adozione delle misure minime di sicurezza in esame, entro il termine ultimo previsto per il 29 marzo 2000, avrebbe comportato responsabilità di carattere civile (art. 18, l. n. 675/1996), nonché sanzioni di carattere penale (art. 36, l. n. 675/1996).

## **2. – Legge 3 novembre 2000, n. 325**

Con l’allegata l. 3 novembre 2000, n. 325 (allegato n. 2) recante *“Disposizioni inerenti all’adozione delle misure minime di sicurezza nei trattamenti dei dati personali previste dall’art. 15, comma 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 675”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 2000 ed entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, è stato prorogato il termine sopra indicato, previsto dal d.p.r. 28 luglio 1999, n. 318 entro il quale adottare le misure minime di sicurezza fino al 31 dicembre 2000, subordinatamente alle seguenti condizioni:

1) avvenuta documentazione per iscritto delle esigenze tecniche e organizzative che hanno reso necessario avvalersi di un termine più ampio;

2) esposizione, sia pure sintetica, degli accorgimenti da adottare o già adottati e degli elementi che caratterizzano il programma di adeguamento, nonché le singole fasi in cui esso eventualmente è ripartito e delle linee-guida previste per dare piena attuazione alle misure minime di sicurezza.

Pertanto coloro che vorranno avvalersi della proroga dovranno predisporre un documento, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge (quindi entro il 10 dicembre 2000), con atto avente data certa.

Il documento non deve essere inviato ad alcuna autorità, ma deve essere conservato presso la sede della società.

La violazione di taluno degli obblighi previsti dalla nuova legge comporta la decadenza dal beneficio del rinvio (dal 29 marzo al 31 dicembre 2000) del termine per l'adozione delle misure di sicurezza e la rilevanza penale dell'omessa adozione di tali misure entro il termine originario.

È opportuno, da ultimo, rilevare che per adozione delle misure minime di sicurezza la legge intende non la semplice redazione di un documento avente valore programmatico e/o procedurale, ma l'effettiva implementazione di tutti gli accorgimenti specificamente elencati nel d.p.r. n. 318 del 28 luglio 1999.

LEGGE 3 NOVEMBRE 2000, N. 325

**Disposizioni inerenti all'adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali previste dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996 n. 675**

(Pubblicata sulla G.U. n. 262 del 9.11.2000)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge

Art. 1.

*(Disposizioni inerenti all'adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali previste dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675)*

1. In sede di prima applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le misure di sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, possono essere adottate entro il 31 dicembre 2000 dai soggetti che documentino per iscritto le particolari esigenze tecniche e organizzative che rendono necessario avvalersi di un termine più ampio di quello previsto dall'articolo 41, comma 3, della medesima legge n. 675 del 1996.
2. Il documento di cui al comma 1 deve essere redatto entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge con atto avente data certa e deve contenere una esposizione sintetica delle informazioni necessarie, da cui risultino:
  - a) gli accorgimenti da adottare o già adottati e gli elementi che caratterizzano il programma di adeguamento, nonché le singole fasi in cui esso è eventualmente ripartito;
  - b) le linee-guida previste per dare piena attuazione alle misure minime di sicurezza, la cui osservanza è sanzionata ai sensi dell'articolo 36 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, nonché alle più ampie misure di sicurezza previste dal comma 1 dell'articolo 15 della medesima legge n. 675 del 1996.
3. Il documento di cui ai commi 1 e 2 deve essere conservato presso di sé a cura del soggetto interessato.
4. La violazione di uno degli obblighi di cui ai commi 2 e 3 comporta l'inapplicabilità di quanto previsto al comma 1.

Art. 2.

*(Entrata in vigore)*

La presente Legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella

*Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 novembre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FASSINO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli*: FASSINO